



# DISOCCUPAZIONE



Stagione Sportiva  
2024/25



09.2024

---

# DIS-COLL

---

L'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL, è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione .

È riconosciuta anche alla **scadenza dei contratti di collaborazione**.

Deve obbligatoriamente essere richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso il portale INPS:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.dis-coll-indennit-mensile-di-disoccupazione-50183.dis-coll-indennit-mensile-di-disoccupazione.html>

La DIS-COLL spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (nel caso dei lavoratori sportivi **solo per chi ha ricevuto compensi superiori ai 5.000 € annui**), è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.



# DIS-COLL

L'importo massimo per il 2024 non può superare i 1.470,99 € mensili. La somma si riduce del 3% ogni mese dal sesto mese di fruizione. I periodi di fruizione della DIS-COLL sono coperti da contribuzione figurativa (accreditati nella Gestione separata INPS).

La DIS-COLL è **compatibile SOLO con i redditi da attività parasubordinata (co.co.co.) o autonoma (P.IVA)** mentre la NASpl risulta compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata (co.co.co) o autonoma (P.IVA).

Gli importi LIMITE di riferimento per tali redditi sono i seguenti:

- ▶ reddito da lavoro dipendente o parasubordinato: 8.500 € nel 2024 (elevata rispetto al 2022-2023 che prevedeva Euro 8.173,91);
- ▶ reddito da lavoro autonomo: 5.500 € nel 2024 (invariato dal 2022).

**In breve:** i percettori di reddito di lavoro sportivo contenuti nelle soglie anzidette potranno cumulare la NASpl o la DIS-COLL con il reddito percepito, ma la disoccupazione verrà ridotta dell'80% del reddito stesso. Nel caso di reddito da lavoro che superi la soglia anzidetta, la NASpl o la DIS-COLL non saranno percepite.

